

CASIGLIA IRONZONI

***Corso di Formazione
Il Volontariato e il Terzo Settore
I cambiamenti in atto
e la legge di riforma sul no-profit
Problematiche giuslavoristiche
del mondo del Volontariato***

***Cristina Fioroni
Consulente del Lavoro***

Pontificia Università Antonianum 14 marzo 2017



CASIGLIA RONZONI



CASIGLIA RONZONI

Un mondo



Costituzione Art 2-118

Legge 266/91 art 2 e

Legge 106/16 del 6/6/16

**Prassi e circolari: AE, INAIL, GARANTE PRIVACY,
Ministero lavoro e Giurisprudenza**

Diritto del Lavoro

Fonti e principi

GRATUITA' – DEMOCRATICITA' - PARTECIPAZIONE

TUTELE DELLA SALUTE E DEL PATRIMONIO

**TRASPARENZA E CONTROLLO AFFIDATI A
OSSERVATORIO MIN.LAVORO e al nuovo organo
CONSIGLIO NAZIONALE III SETTORE**

**- SERVIZIO CIVILE NAZIONALE & UNIVERSALE
- REVISIONI RUOLI E GOVERNANCE DEI CESV**

L'art. 5 rinnova?

**Diritto del Lavoro
Fonti e principi**



Per l'art. 5, la legge quadro sul volontariato (266/91) e la legge sulla promozione sociale (383/2000), dovranno essere sottoposte ad una "revisione organica", per ora individuata solo attraverso alcuni criteri generali.

Il più significativo è quello che impegna il Governo ad armonizzare e coordinare le leggi suddette, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione, le tutele dello status di volontario e segnalano la specificità della organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e di quelle operanti nella protezione civile.

L'art. 5 rinnova?



Art. 5.

Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità, partecipazione, riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile;

b) introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;

c) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;

d) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;



**LAVORO
SUBORDINATO
Art. 2094 C.C.**

**LAVORO
VOLONTARIO
ART 2 Legge
266/91**

**Il lavoro Volontario è incompatibile con l'art.
2094 nella stessa Organizzazione**



CASIGLIA RONZONI

Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore

**Art. 2094 c.c.
Diritto del Lavoro
Fonti e principi**



CASIGLIA RONZONI

In sostanza vige il principio che il rapporto di lavoro è “naturalmente” e “presuntivamente” a titolo oneroso, salvo deroghe particolari.

Ciò è conforme ai precetti costituzionali ove si riconosce che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” (art. 36).

Assoggettamento al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e al vincolo di subordinazione.

Diritto del Lavoro
Fonti e principi
Art. 2094 c.c.



CASIGLIA RONZONI

Il lavoro gratuito è presente per legge in alcuni tipi di enti non profit, come nelle o.d.v. (L. 266/91), nelle a.p.s. (L. 383/2001) nelle coop. sociali per i soci volontari (L. 381/91), nelle imprese sociali per i volontari.

**il lavoro prestato dai soci nelle associazioni senza scopo di lucro è generalmente e presuntivamente a titolo gratuito, in quanto deriva dalle obbligazioni assunte con l'atto di adesione all'associazione.
Tale concetto DEVE ESSERE ribadito nei singoli statuti.**

Occorre sempre verificare, le concrete modalità di esercizio della prestazione lavorativa, in particolare valutando la presenza o meno di uno scambio di denaro, che possa configurare una retribuzione e, quindi, la qualificazione del rapporto come a titolo oneroso.

**Le prestazioni di lavoro a favore delle associazioni di volontariato:
per prudenza ed in assenza di specifica indicazione dello statuto**

è opportuno acquisire sempre una dichiarazione di prestazione a titolo gratuito.

Diritto del Lavoro

Fonti e principi

L'articolo 2 della Legge quadro sul volontariato 266/91 "inquadra" la figura del volontario definendo il fine e le modalità con cui deve essere prestata l'opera del volontario. Il primo comma dell'art. 2 stabilisce infatti che l'attività del volontario è :

"quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà."

La figura del volontario viene ulteriormente definita e delimitata dal terzo comma del medesimo articolo che stabilisce l'incompatibilità del volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte.

Diritto del Lavoro Fonti e principi
Art. 2 L.266/91

DICHIARAZIONI DI INTENTI

CODICE ETICO- STATUTO -
REGISTRO DEGLI ADERENTI
VOLONTARI

REGOLAMENTAZIONE



CASIGLIA RONZONI

Dichiarazione di intenti

Tra La Sig.ra/Il Sig. di seguito Volontario/a)

e

L'Associazione , in persona del Presidente , con sede Roma , C.F.

DICHIARAZIONE DI LAVORO VOLONTARIO

Il/La Sottoscritta

Isritto/a per l'anno in corso all'Associazione, no profit e senza scopo di lucro.

DICHIARA

Di riconoscersi moralmente nelle finalità sociali dell'Associazione;

Di non percepire alcun compenso per la partecipazione all'organizzazione dell'attività divulgativa;

Di svolgere l'attività a favore dell'Associazione in modo del tutto volontario e gratuito senza alcun vincolo di subordinazione nei riguardi dell'Associazione.

Il/La volontario/a esonera da ogni responsabilità l'Associazione nello svolgimento dell'attività di cui sopra.

In Fede,.....il Volontario/a.

L'Associazione con sede in a Roma cap , C.F. accetta la disponibilità del volontario a collaborare per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi dello Statuto.

Al/Alla volontario/a saranno rimborsate esclusivamente le spese sostenute ed anticipate eventualmente necessarie a realizzare l'attività sopra descritta solo se preventivamente autorizzate e salvo presentazione di idonea documentazione.

LE TUTELE PER I VOLONTARI « CONTINUATIVI » *LAVORATORI SUBORDINATI O AUTONOMI*

Fondazione Studi dei CdL nella circ. 12/2016 riassume le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di protezione civile per prestare i primi soccorsi ai cittadini dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

Il rimborso spetta ai datori di lavoro limitatamente alla retribuzione giornaliera del dipendente

Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti il rimborso ha un limite massimo di 103,29.

DIRITTI

■ DIRITTO A UN REGIME DI ORARIO CONCORDATO CON IL DATORE DI LAVORO

■ DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE ALLA CONTRIBUZIONE E AL TFR

■ IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE CIVILE GESTISCE I RIMBORSI



CASIGLIA RONZONI

RIMBORSI SPESE

In deroga alle norme fiscali previste per i lavoratori subordinati, non deve essere fatta alcuna distinzione tra spese di viaggio all'interno o all'esterno del Comune di residenza del volontario.

- E' opportuno che il volontario riporti in maniera analitica ogni singolo incarico e viaggio, evidenziando il luogo di destinazione e il numero di chilometri percorsi.
- **La finalità è quella di ristabilire l'entità del patrimonio del volontario diminuito in seguito alle spese che questi ha sostenuto per lo svolgimento dell'attività.**

Il secondo elemento introdotto dall'art. 2 è la formalizzazione dei limiti entro i quali l'Organizzazione riconosce il rimborso delle spese sostenute.

Far riferimento ad importi inferiori alle tariffe ACI per evitare l'assoggettabilità a ritenuta d'acconto delle somme riconosciute ai volontari.

I rimborsi spese forfettari per i volontari vanno tassati.

Lo conferma la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 23 novembre 2015 (n. 23890). Su questo tema la legge quadro sul volontariato (n. 266/1991) parla chiaro:

senza documentazione, i rimborsi, sono qualificati come compensi, anche se di importo esiguo indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate.



PERCHE'

- **DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE PER LE ATTIVITA' DEI VOLONTARI SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' PRESTATATA**
- **REQUISITI : GRATUITA' E SPONTANEITA' DELLA PRESTAZIONE ESTRANEITA' ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA**

COSA

- **RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE E INERENTI**
- **RIMBORSI CHILOMETRICI ANALITICI – CONGRUENTI E RISARCITORI**

QUALI

- **TRA LE SPESE NON RIMBORSABILI RIENTRANO TUTTE LE SPESE NON DOCUMENTATE E TUTTI I RIMBORSI FORFETTARI E QUELLE PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO CHE NON SONO RIFERIBILI ALL'ATTIVITA' PRESTATATA**

.....**TUIR**



CASIGLIA RONZONI

ASSICURAZIONE INAIL

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

- La copertura assicurativa, pur in presenza dell'avvenuta comunicazione nei termini dell'inizio delle attività, opera però esclusivamente dalla data in cui l'Inail ne comunica l'attivazione.
- Anche per l'anno 2017 l'importo del premio speciale è pari ad € 258,00 annuali e ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata **ed è a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/assicurazione-volontari.html>

ASSICURAZIONI

<http://www.polizzaunicadelvolontariato.it/faq/>

L'articolo 4 impone alle Organizzazioni di volontariato l'obbligo di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, per i rischi di Infortunio e di malattia connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'obbligo sussiste a prescindere dal grado di pericolosità dell'attività svolta.

TUTELE

FORMA NUMERICA
annuale consuntiva

FORMA COLLETTIVA E
NOMINATIVA solo
alcuni o solo progetti

REGISTRO DEGLI
ADERENTI



CASIGLIA RONZONI

NORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO D Lgs 81/2008


Il nuovo testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008, in vigore dal 15/5/2008), ha previsto che le norme di sicurezza si applichino anche (art. 2):

- **ai volontari ex L. 266/91**
- **ai volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile**
- **ai volontari in servizio civile.**

Obbligo formazione

Obbligo informazione

Valuta misure prevenzione e RSPP e D.P.I.



NEWS : Copertura assicurativa volontari implementazione servizi *on line*

L'Inail, con istruzione operativa n. 4517 del 1° marzo 2017, ha comunicato il rilascio dei servizi *on line* dedicati alla “polizza volontari”, nel cui ambito è gestita l'assicurazione dei volontari e dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità **a carico dello specifico Fondo.**

Tali servizi sono disponibili dal 3 marzo 2017 in www.inail.it – servizi online; nella sezione manuali operativi è pubblicato il manuale utenti (Manuale Polizza assicurazione volontari e soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, allegato 1).
Inail, istruzione operativa, 1/3/2017, n. 4517

News Inail



CASIGLIA RONZONI

Rischi di mala gestio

Ai volontari inadempienti rispetto agli specifici obblighi sopra illustrati e previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 potranno essere irrogate sanzioni penali o amministrative.

In particolare ai sensi dell'articolo 60 D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, è previsto l'arresto "fino a un mese" o l'ammenda "da 200 a 600 €":

- per il mancato uso di adeguate attrezzature di lavoro;
- per non essersi muniti dei dispositivi di protezione individuale;
- per non averli utilizzarli conformemente alle disposizioni, in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 cui si rinvia;
- sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per mancato utilizzo di tessera di riconoscimento.

Sanzioni

■ **Perdita agevolazioni**

■ **Riconducibilità a lavoro subordinato**

■ **Sanzioni in caso di gravi infortuni**



CASIGLIA RONZONI

Che relazione sussiste tra il D.Lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e il D.Lgs. 81/2008?

Per effetto dell'estensione del campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ..." ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione di regole antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nei casi descritti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale, può essere riconosciuta anche una responsabilità della Società e/o dell'Ente e/o dell'Associazione che possono essere sanzionati, in via amministrativa, a pagare sanzioni pecuniarie da 250 a 1000 quote (dove una quota è pari ad un cifra compresa tra 258,23 e 1.549,37 Euro) con la possibile applicazione anche di altre misure repressive ed interdittive quali, ad esempio, l'esclusione dalle gare.

In merito alla suddetta responsabilità ed attuando quando descritto nell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, è possibile adottare un modello di organizzazione e di gestione che, se efficacemente attuato(assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi) risulta esimente dalla responsabilità giuridica dell'ente.

Pur non essendo obbligatoria, l'adozione del modello organizzativo appare quindi opportuna e conveniente in quanto:

- diventa lo strumento più idoneo per definire la struttura organizzativa e le modalità gestionali finalizzate all'adempimento di tutti gli obblighi introdotti dalla legislativa vigente;
- esime le persone giuridiche, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, dalle eventuali sanzioni previste a carico dell'ente in caso di infortuni e malattie professionali.

BEST PRACTICE (fonte Cesv)

Soluzioni & Proposte

Occorre chiedersi dove occorre colmare i vuoti normativi? Se occorre!

Proporre Interpelli a Agenzia delle Entrate o al Ministero per le controversie in corso di definizione, prima che escano i decreti attuativi.

Proporre agli organi di controllo di introdurre non solo sanzioni ma pensare alla DIFFIDA ad adempiere, prima di sanzionare in sede di accertamento o visite.

Certezza e concretezza negli aiuti economici a tutela della sicurezza, incentivi per la Formazione, per la certificazione delle competenze, per il riconoscimento figurativo dei contributi e compiti di educazione al volontariato al sistema scolastico affinché si riconosca VALORE alla « **solidarietà** ».

Proporre detrazioni fiscali per chi svolge lavoro volontario.

Proporre punteggio ai fini ISEE per il volontario.



Soluzioni & Proposte

Il volontario dovrebbe ricevere qualche beneficio, ad esempio in termini di professionalità certificabile nel C. V., il diritto a permessi dal proprio lavoro subordinato, il diritto ad una contribuzione figurativa legale; l'ente potrebbe essere facilitato nell'accesso al credito e ai bandi; le aziende private potrebbero offrire quote di posti per far frequentare i corsi sulla sicurezza sul lavoro anziché porre l'onere sul Volontario.

Il lavoro volontario sta assumendo altre forme, soprattutto nel settore giovanile, quindi vanno pensate modalità per incentivarlo e per accrescere la possibilità per tutti di accedervi.....(Cesv)



CASIGLIA RONZONI

Soluzioni & Proposte

Adesione gratuita

per le Organizzazioni con dipendenti in forza per ogni matricola INPS ai fondi di formazione finanziata dalla quota di contributi pari allo 0,30% GIA' pagata dai dipendenti. Lo Studio attua la formazione per i propri Clienti organizzando i corsi gratuiti con FonARCom .

<http://www.casigliaronzoni.it/formazione/>



CASIGLIAIRONZONI

Grazie per l'attenzione



<http://www.casigliaronzoni.it/>



CASIGLIA RONZONI